

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 364-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 maggio 1959*

*modificato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1960 (V. Stampato n. 1284)*

**d'iniziativa dei senatori BONADIES, LOMBARI, ZELIOLI LANZINI, MACAGGI  
e ALBERTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 NOVEMBRE 1960

### Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, salvo i casi a disposizione dell'Autorità giudiziaria sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 85 del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Possono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori lo ritengano necessario per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta:

- a) a causa di natura dubbia;
- b) a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.

Il riscontro diagnostico è eseguito nelle cliniche universitarie o negli ospedali dallo anatomo-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la maggiore cura.

## Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, su richiesta del primario o curante, lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici, dopo aver informato i parenti, qualora questi lo richiedano, sui motivi del riscontro.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio che la morte sia dovuta a malattia professionale.

Il riscontro diagnostico è eseguito — alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario — nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomo-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto nel quale viene effettuato.

## Art. 2.

*Identico.*

Restano salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria nei casi di sospetto di reato.